



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza dell'11 aprile 2017

XIII. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RTD: MODIFICAZIONI.

L'anno 2017, il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 9.35 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli Organi Collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente	Assente x
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente
4.	Dott. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente
5.	Dott.ssa Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente
6.	Dott. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente
7.	Dott. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente x	Assente

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente x	Assente
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente
3.	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente x	Assente

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente	Assente x
2.	Dott.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente	Assente x
3.	Dott. Musella	Antonio	Componente	Presente	Assente x

In assenza del Rettore presiede il Prorettore Vicario, Prof. Emanuele Scribano.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale;

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto sulla quale relaziona l'avv. Vita Barbagallo, responsabile U.Staff Aggiornamento statuto e regolamenti, presente in aula;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;

Considerata la delibera del 10.04.2017, con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del presente Consiglio, il Regolamento in oggetto, apportandovi il seguente emendamento:

- all'art. 9, comma 1, dopo il primo periodo viene inserito il seguente: *“I membri della Commissione devono essere scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando e, prioritariamente, al settore scientifico-disciplinare se ivi indicato, ovvero, in mancanza, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore”*.

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, come emendata dal Senato Accademico nella seduta del 10.04.2017;
2. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Allegato: *“Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”* emendato.

Università degli Studi di Messina

Struttura richiedente

Commissione Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico – Senato Accademico

Struttura proponente

Unità di Staff aggiornamento Statuto e regolamenti – Direzione Generale

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione dell' 11.04.2017.

Oggetto: “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato*”: modificazioni.

Premesso che:

- con D.R. n. 1819 dell'01.09.2015 è stato emanato il “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato*”;
- la Commissione Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico del Senato Accademico, nella seduta del 14.02.2017, ha deliberato di proporre agli organi di governo le modificazioni agli artt. 5, 9 e 11 del superiore testo regolamentare - evidenziate in grassetto nel testo in formato sinottico allegato alla presente proposta di delibera - al fine di adeguare gli stessi alle recenti novità normative introdotte, in particolare, dalla riforma del sistema per l'abilitazione scientifica nazionale (D.P.R. 04 aprile 2016 n. 95) e dalla legge 11.12.2016 n. 232.

Visti:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l'art. 24;
- il D.P.R. 04 aprile 2016 n. 95;
- la legge 11.12.2016 n. 232, ed in particolare l'art. 1, comma 338, lett. b);
- il vigente “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato*”;
- il verbale della Commissione Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico del Senato Accademico del 14.02.2017;

Propone

di esprimere parere favorevole in merito alle modificazioni agli artt. 5, 9 e 11 del “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato*”, il cui testo in formato sinottico è parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera.

Legenda:

- Le parti modificate sono evidenziate in carattere grassetto e corsivo.
- Le parti soppresse sono indicate dal simbolo: [xxx]

Testo vigente	Proposte di modifica
<p data-bbox="248 450 762 613">Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (Ultima modificazione: D.R. n. 1819 del 01 Settembre 2015)</p> <p data-bbox="480 667 528 696">[...]</p> <p data-bbox="403 741 608 808">Art. 5 Contratti senior</p> <p data-bbox="188 819 823 1738">1. I contratti <i>senior</i> hanno durata triennale, non sono rinnovabili e sono riservati a candidati che hanno già usufruito di contratti <i>junior</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), ovvero, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm., di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti triennali stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri. Ai fini del computo del triennio, la durata dei contratti <i>junior</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente regolamento e di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 può essere cumulata con i periodi di attività svolti nell'ambito di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti triennali stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri. Il regime di impegno è obbligatoriamente a tempo pieno.</p> <p data-bbox="188 1749 823 2009">2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. Nel rispetto di tali obblighi, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i contrattisti possono essere affidatari di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca. Si applica l'art. 6, comma</p>	<p data-bbox="906 450 1420 533">Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato</p> <p data-bbox="1137 667 1185 696">[...]</p> <p data-bbox="1061 741 1265 808">Art. 5 Contratti senior</p> <p data-bbox="847 819 1485 1933">1. I contratti <i>senior</i> hanno durata triennale [xxx] e sono riservati a candidati che hanno già usufruito di contratti <i>junior</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), <i>ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della l. n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.</i> Ai fini del computo del triennio <i>di cui sopra</i>, la durata dei contratti <i>junior</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente regolamento e di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 può essere cumulata reciprocamente ovvero con i periodi di attività svolti nell'ambito di assegni di ricerca, ai sensi degli artt. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 22 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, [xxx] ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri. Il regime di impegno è obbligatoriamente a tempo pieno.</p> <p data-bbox="847 1944 1485 2009">2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di</p>

10, l. n. 240/2010.

[...]

Art. 9
Valutazione

1. Per ciascuna procedura di selezione, la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia estranei ai ruoli dell'Ateneo ed uno, quale membro interno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in difetto, dal Senato Accademico. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere designati membri interni della Commissione: i professori di prima fascia i cui indicatori sono superiori alla mediana, per i settori bibliometrici, in almeno due degli indicatori, ovvero, per i settori non bibliometrici, in almeno uno degli indicatori di cui ai rispettivi allegati A e B del Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 da utilizzarsi ai fini della valutazione delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione; i professori di seconda fascia i cui indicatori sono superiori alla mediana, per i settori bibliometrici, in almeno due degli indicatori, ovvero, per i settori non bibliometrici, in almeno uno degli indicatori di cui ai rispettivi allegati A e B del Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 da utilizzarsi ai fini della valutazione delle domande dei candidati all'abilitazione per la fascia dei professori ordinari; professori di prima o seconda fascia il cui indicatore R della VQR, definito dal rapporto tra il voto medio attribuito ai migliori tra i prodotti attesi e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti della rispettiva Area o del rispettivo SSD, sia maggiore o uguale a 0,9. Nei concorsi finanziati a norma dell'art. 3, comma 2, lett. b), membro interno è il titolare del programma di ricerca ovvero, in caso di mancata accettazione, si applica il periodo precedente.

2. Gli ulteriori due commissari, estranei ai ruoli dell'Università di Messina, sono sorteggiati, attraverso procedura informatica, tra non meno di sei

servizio agli studenti è pari a 350 ore. Nel rispetto di tali obblighi, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i contrattisti possono essere affidatari di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca. Si applica l'art. 6, comma 10, l. n. 240/2010.

[...]

Art. 9
Valutazione

1. Per ciascuna procedura di selezione, la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia estranei ai ruoli dell'Ateneo ed uno, quale membro interno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in difetto, dal Senato Accademico. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere designati membri interni della Commissione: i professori di prima fascia i cui indicatori *soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore*, da utilizzarsi *quale prerequisito* delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione *scientifica nazionale*; i professori di seconda fascia i cui indicatori *soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore*, da utilizzarsi *quale prerequisito* delle domande dei candidati all'abilitazione *scientifica nazionale* per la fascia dei professori ordinari [xxx]. Nei concorsi finanziati a norma dell'art. 3, comma 2, lett. b), membro interno è il titolare del programma di ricerca ovvero, in caso di mancata accettazione, si applica il periodo precedente.

2. Gli ulteriori due commissari, estranei ai ruoli dell'Università di Messina, sono sorteggiati, attraverso procedura informatica, tra non meno di sei professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza, al settore concorsuale [xxx], ed inclusi nell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010. *Deve essere preventivamente accertata la disponibilità dei sorteggiabili* a far parte della

professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza, al settore concorsuale o a settori affini, ed inclusi nell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010, i quali su specifico invito del Dipartimento che ha richiesto il posto, abbiano preventivamente manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice. La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno e individua i nominativi dei commissari da sorteggiare è approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti.

3. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul portale d'Ateneo e su quello del Dipartimento che ha richiesto il posto. E' esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai membri sorteggiati della Commissione.

4. La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito internet dell'Università, individuando al proprio interno il Presidente e il Segretario. La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

5. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.

6. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami

commissione giudicatrice *del concorso. Qualora dall'elenco di cui sopra, relativo al settore concorsuale della posizione messa a bando, non si riescano ad attingere almeno sei commissari sorteggiabili disponibili, potranno essere altresì sorteggiati professori di prima fascia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.* La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno e individua i nominativi dei commissari da sorteggiare è approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti.

3. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul portale d'Ateneo e su quello del Dipartimento che ha richiesto il posto. E' esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai membri sorteggiati della Commissione. *Nei casi di rinunce, decesso o sopravvenuta indisponibilità di commissari, si procederà allo scorrimento dell'ordine dei sorteggiati per integrare la Commissione.*

4. La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito internet dell'Università, individuando al proprio interno il Presidente e il Segretario. La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

5. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.

scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, qualora prevista nel bando; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, ove possibile attraverso videoconferenza o, in alternativa, mediante canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti. In ogni caso i candidati dovranno presentarsi in sede. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

7. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

8. I lavori della Commissione, ad eccezione della riunione dedicata alla discussione pubblica, dovranno svolgersi esclusivamente per via telematica. Laddove, anche per la discussione pubblica si preferisca la riunione telematica, saranno appositamente allestiti degli schermi per assicurarne la trasparenza e garantire la partecipazione dei docenti invitati in ossequio alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

9. Al termine dei lavori, la Commissione individua gli idonei alla stipula del contratto, predisponendo, altresì, sulla base dei punteggi conseguiti, una graduatoria degli idonei, dalla quale sarà possibile attingere nell'ordine, non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della stessa. La graduatoria è utilizzabile solo per il concorso per il quale è bandito il posto.

10. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga, non superiore a sessanta giorni, eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

11. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante affissione sul sito dell'Ateneo e su quello

6. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, qualora prevista nel bando; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, ove possibile attraverso videoconferenza o, in alternativa, mediante canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti. In ogni caso i candidati dovranno presentarsi in sede. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

7. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

8. I lavori della Commissione, ad eccezione della riunione dedicata alla discussione pubblica, dovranno svolgersi esclusivamente per via telematica. Laddove, anche per la discussione pubblica si preferisca la riunione telematica, saranno appositamente allestiti degli schermi per assicurarne la trasparenza e garantire la partecipazione dei docenti invitati in ossequio alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

9. Al termine dei lavori, la Commissione individua gli idonei alla stipula del contratto, predisponendo, altresì, sulla base dei punteggi conseguiti, una graduatoria degli idonei, dalla quale sarà possibile attingere nell'ordine, non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della stessa. La graduatoria è utilizzabile solo per il concorso per il quale è bandito il posto.

10. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga, non superiore a sessanta giorni, eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

11. I risultati della selezione sono resi pubblici

del MIUR.

[...]

Art. 11

Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, invita l'interessato a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.
2. La data di presa di servizio è definita dal Dipartimento, nella delibera di chiamata, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

mediante affissione sul sito dell'Ateneo e su quello del MIUR.

[...]

Art. 11

Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, invita l'interessato a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.
2. La data di presa di servizio è definita dal Dipartimento, nella delibera di chiamata, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
- 5. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.**